

Antonio Fuccillo

(prof. Associato nella facoltà di giurisprudenza della Seconda Università di Napoli)

Pace interreligiosa: alcuni spunti di riflessione a margine della *World interfaith harmony week* ed il possibile ruolo del diritto

Sommario: 1.- **Diversità interreligiosa e pace sociale: la speranza del dialogo.**; 2.- **Conoscersi e comunicare: la via segnata verso la ricerca di un lessico giuridico “laico” condiviso;** 3.- **La ricerca di una vera eguaglianza giuridica tra le fedi religiose.**

1.- **Diversità interreligiosa e pace sociale: la speranza del dialogo.**

E' innegabile sottolineare come il *fattore religioso* sia ritornato ad essere uno dei motori della società contemporanea, da un lato come elemento forte di appartenenza ad un “gruppo” e di significazione della identità dei soggetti, dall'altro come momento di diversità culturale dei singoli e dei popoli¹. La religione si è prepotentemente ripresa il suo posto nella storia vanificatosi, di fatto, il tentativo secolarista e fortemente relativista (per qualcuno addirittura “nichilista”) del secolo scorso. Il “crepuscolo degli dèi è stato rimandato” così come la forzata distinzione tra “questioni di fede” e “questioni politiche”, le passioni religiose sono tornate a condizionare la vita dei popoli e le decisioni della politica².

Occorre, quindi, confrontarsi con tale realtà ed esigenza dei “popoli”, ma è necessario farlo in modo adeguato alla diversità interculturale (quindi anche interreligiosa) del tessuto sociale sia nazionale che globale.

In un recente *saggio*³ gli Autori sottolineano come il mondo sia interessato da conflitti legati alle religioni o interni ad esse e che possono manifestarsi in vario modo, dall'ingiuria a varie forme di discriminazione, alla violenza. La dimensione del fenomeno è tale che non esclude i “non credenti” i quali da un lato devono convivere con le varie fedi religiose che reclamano spazi di azione sempre più ampi, dall'altro hanno sempre maggiore difficoltà ad affermare la loro visione del mondo soprattutto in Nazioni che hanno ordinamenti giuridici fortemente influenzati dai diritti confessionali⁴.

La storia, quindi, sta prepotentemente portando all'attenzione della politica e, di conseguenza, anche del diritto come scienza deputata al raggiungimento della “pace sociale” proprio in quanto regolamento della convivenza civile, il fattore religioso quale elemento determinante delle società contemporanee. Detto fattore non è eliminabile dai testi giuridici con un semplice tratto di penna in ossequio ad una presunta morale giuridico-laica che dovrebbe governare il mondo del diritto, ma va tenuto presente come uno degli elementi che condizionano l'agire delle persone sia in senso individuale che (è inutile negarlo) istituzionale. Il pericolo è nascosto nell'indifferenza verso il fenomeno religioso che, utilizzata quale manifesto di laicità, induce, quale diretta conseguenza, chi si riconosce in una fede a reclamare, a volte anche con deprecabile violenza, il proprio spazio⁵.

La comunità politica internazionale è sembrata rendersene formalmente conto nel momento in cui l'Assemblea generale dell'ONU ha approvato, con voto unanime, una risoluzione che proclama la prima settimana di febbraio di ogni anno come la *World interfaith harmony week*. Viene giustamente

¹ Viene evidenziato che i “fenomeni confessionali” possono “considerarsi contenuti all'interno del fenomeno religione inteso in termini culturali”, M. RICCA, *Multireligiosità, multiculturalità, reazioni dell'ordinamento. Tre segnava per il diritto interculturale*, in ID., *Dike meticcias. Rotte di diritto interculturale*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008, p. 132.

² Si veda l'ampia analisi (intrisa di senso critico) di M. LILLA, *Il Dio nato morto*, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2009.

³ Il lavoro trae spunto dall'articolo *Una settimana di impegno concreto per la pace interreligiosa nel mondo*, di Tony BLAIR e del Principe GHAZI di Giordania, comparso sul *Corriere della sera*, del 13 gennaio 2011, p. 48.

⁴ Su “islam e politica” nel pensiero contemporaneo, si veda M. CAMPANINI, *Il pensiero islamico contemporaneo*, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 129 ss.

⁵ E. PACE, *Perché le religioni scendono in guerra?*, Laterza, Bari-Roma, 2004.

sottolineato come, in tale risoluzione, si citi espressamente Dio (circostanza rara in un documento di una qualche valenza normativa), e si propongano una serie di azioni tese allo sviluppo del dialogo interreligioso tra i popoli, ma anche tra i diversi fedeli e tra questi e i non credenti all'interno delle singole realtà locali. L'idea che si segue è che il "diverso" non sia più visto come tale e, a volte, come "nemico" ma si sviluppi una reale azione di comunicazione interculturale⁶. A tale scopo è stato, peraltro, approntato un apposito sito internet (www.worldinterfaithharmonyweek.com) ove rendere pubblici documenti, sermoni, iniziative varie, tese allo sviluppo del dialogo interreligioso e della conoscenza dell'altro. Si vede, con ottimismo, in tale iniziativa un sostanziale aiuto al superamento della diffidenza basata sulla diversità religiosa e si intende altresì meritoriamente favorire lo sviluppo e la conseguente diffusione di un dialogo effettivo tra le varie Chiese, un vero ecumenismo in parte già presente⁷.

Nella *home page* si legge :

"*The General Assembly*, Recalling its resolutions 53/243 of 13 September 1999 on the declaration and programme of action relating to a culture of peace, 57/6 of 4 November 2002 concerning the promotion of a culture of peace and non-violence, 58/128 of 19 December 2003 on the promotion of religious and cultural understanding, harmony and cooperation, 60/4 of 20 October 2005 on a global agenda for dialogue among civilizations, 64/14 of 10 November 2009 on the Alliance of Civilizations, 64/81 of 7 December 2009 on the promotion of interreligious and intercultural dialogue, understanding and cooperation for peace and 64/164 of 18 December 2009 on the elimination of all forms of intolerance and discrimination based on religion or belief, Recognizing the imperative need for dialogue among different faiths and religions in enhancing mutual understanding, harmony and cooperation among people, Recalling with appreciation various global, regional and subregional initiatives on mutual understanding and interfaith harmony including the Tripartite Forum on Interfaith Cooperation for Peace, and the initiative "A Common Word", Recognizing that the moral imperatives of all religions, convictions and beliefs call for peace, tolerance and mutual understanding. Reaffirms that mutual understanding and interreligious dialogue constitute important dimensions of a culture of peace;

1. Proclaims the first week of February of every year the World Interfaith Harmony Week between all religions, faiths and beliefs;
2. Encourages all States to support, on a voluntary basis, the spread of the message of interfaith harmony and goodwill in the world's churches, mosques, synagogues, temples and other places of worship during that week, based on love of God and love of one's neighbour or on love of the good and love of one's neighbour, each according to their own religious traditions or convictions;
3. Requests the Secretary-General to keep the General Assembly informed of the implementation of the present resolution."

Si tratta, mi pare un dato evidente, di una iniziativa lodevole che, ponendo l'accento proprio sulla religiosità delle popolazioni, dimostra nei suoi contenuti ed anche nelle sue prescrizioni, ancora una volta come la religiosità di ciascuno sia capace di condizionare stili di vita, scelte economiche, decisioni politiche e opzioni giuridiche, ponendo l'accento proprio sulla religiosità delle popolazioni e sui suoi contenuti. E, quindi, di come sia "pericoloso" per la convivenza civile non tenere in debito conto tutto ciò.

2.- Conoscersi e comunicare: la via segnata verso la ricerca di un lessico giuridico "laico" condiviso.

Comunicare per conoscersi, questo sembra essere lo scopo nobile della "settimana dell'armonia interreligiosa", tuttavia per il raggiungimento dello scopo è sufficiente il metaforico (e chiaramente "simbolico") "pranzo per l'armonia" suggerito da Tony Blair e dal Principe Ghazi di Giordania?

⁶ Si veda anche l'importante volume AA.VV., *Religione, cultura e diritto tra globale e locale*, a cura di P. PICOZZA e G. RIVETTI, Giuffrè, Milano, 2007.

⁷ In relazione alla Chiesa cattolica, cfr. M. TEDESCHI, *La Chiesa e gli altri culti*, in *Diritto e religioni*, Pellegrini, Cosenza, vol. 8, 2009, p. 143 ss.

Il grande vantaggio di tale “risoluzione” è stato indubbiamente quello di evidenziare (e, per certi versi, riconoscere in modo non equivoco) come la religione costituisca una indefettibile guida verso il comportamento sociale dei credenti⁸. Ecco, allora, che diviene forte la domanda verso un diritto che non sia insensibile al fattore religioso, ma che aiuti con strumenti concreti a garantire la pace sociale e di qui una effettiva convivenza interreligiosa. Una volta acquisita questa consapevolezza si dovrebbe essere in grado di “riconoscere che il mutamento e la diversificazione della base culturale della popolazione impone un ripensamento delle aree di reciproca distinzione tra religione e diritto , e quindi una riedizione della sintassi della libertà religiosa “ nella società”⁹. Va, quindi colta una delle peculiarità della “libertà religiosa” quale diritto (ad esempio come riconosciuto nel nostro sistema costituzionale) ovvero nella particolare attenzione che la religione ha assunto a livello giuridico, intesa anche quale regola di condotta e di vita di coloro che decidono di seguire i precetti e gli insegnamenti di un credo, il tutto evidenziato proprio dalla sua specificazione nella costruzione della Carta italiana (art. 19 Cost.)¹⁰, e presente comunque nelle Costituzioni di moltissimi paesi, ed in rilevanti Documenti internazionali (ad es. art 9 CEDU)¹¹. La religione riaffiora dall’anonimato e reclama i suoi spazi nell’universo giuridico in parità con i sostenitori della norma “asettica” verso tale rilevante “fattore”, fino a poco tempo fa del tutto prevalente nella comunità dei giuristi¹².

Costruire un lessico giuridico effettivamente laico, allora, questa può essere la sfida, ciò può costituire un utile argine ai fondamentalismi e contribuire effettivamente alla costruzione di una efficace convivenza interreligiosa come conseguente alla raggiunta pace sociale. Ove è il diritto a fornire le risposte alle domande di giustizia ed a creare gli strumenti perché si trovi in esso la soluzione ai conflitti attuali e potenziali, così operando lo spazio di azione per le reazioni violente ed insensate si riduce radicalmente¹³. Ciò servirebbe , inoltre, a riempire di concreti contenuti operativi i principi espressi nella citata Risoluzione delle Nazioni Unite del 20 ottobre 2010 (34.ma Assemblea plenaria).

Il dibattito italiano sulle proposte di legge sulla “libertà religiosa”¹⁴ ha, da tempo, evidenziato alcune criticità nel rapporto tra la produzione del diritto, soprattutto nella sua fase legislativa, e le esigenze di libertà religiosa della popolazione¹⁵. La difficoltà di trovare un percorso di sintesi condiviso è in massima parte causato dalla multireligiosità della popolazione residente e, quindi, dalle obiettive differenze culturali-culturali che rendono arduo tale percorso di sintesi giuridica, in quanto la comunità appare parcellizzata in tante micro e macro realtà sociali inferiori per numero e diffusione territoriale al continente, con la conseguente ulteriore difficoltà di individuare, per le singole

⁸ Gli Autori del *saggio* evidenziano che le “risoluzioni” non cambiano il mondo, ma questa ha il vantaggio di incoraggiare le persone che credono nel dialogo interreligioso e nella religione come valore ad uscire dall’anonimato.

⁹ M. RICCA, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, ed. Dedalo, Bari, 2008, p. 209.

¹⁰ In tema cfr. ampiamente quanto emerse nel Convegno organizzato dall’Università di Napoli “Federico II” nell’ottobre 2001, i cui atti sono editi in 3 voll. , con il titolo *La libertà religiosa*, a cura di M. TEDESCHI, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002.

¹¹ In relazione alla azione in materia di “diritti umani” delle N.U. cfr. S. ANGELETTI, *Libertà religiosa e patto internazionale sui diritti civili e politici. La prassi del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite*, Giappichelli, Torino, 2008.

¹² Il “laicismo” alla francese, ad esempio, cfr. P. CAVANA, *I segni della discordia. Laicità e simboli religiosi in Francia*, Giappichelli, Torino, 2004.

¹³ E’ appena il caso di ricordare le forti tensioni politico-religiose alle quali siano , negli ultimi tempi, sempre più tristemente abituati. In tema cfr. V. E. PARSÌ, *Politica internazionale e religione: mito e realtà della secolarizzazione*, in *Quad.dir.pol.eccl.*, 2004, 2, p.299 ss.

¹⁴ In tema, cfr. il volume che raccoglie gli Atti di un Convegno sul tema (svoltosi a Ferrara nell’ottobre 2002), AA.VV., *Dalla legge sui culti ammessi al progetto di legge sulla libertà religiosa*, a cura di G. LEZIROLI, Napoli, 2004. Di recente cfr. anche il volume AA.VV., *proposta di riflessione per l’emanazione di una legge generale sulle libertà di religione*, a cura di V. TOZZI, G. MACRÌ, M. PARISI, Giappichelli, Torino, 2010.

¹⁵ G. CIMBALO, *Il diritto ecclesiastico oggi: la territorializzazione dei diritti di libertà religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Riv. Telematica (www.statoecliase.it), Novembre, 2010.

confessioni religiose, precise predominanze a livello locale¹⁶. Ciascuno di questi “gruppi” ha proprie regole, alle quali attribuisce a volte rilievo primario rispetto allo stesso diritto di produzione statale, e che si caratterizzano nell’aver a proprio fondamento ideologico la religiosità del gruppo stesso, e la cui osservanza è sintomo concreto dell’appartenenza dei singoli alla comunità nella quale si riconoscono. Osservare, quindi, una certa condotta, spesso ha i crismi della ritualità comportamentale, e la creazione di “diritto” avviene anche sulla base dell’osservanza di precetti religiosi, anche espressamente non codificati¹⁷. E’, infatti, sempre più diffusa l’idea che, oramai, è anche riduttivo riferire al solo diritto positivo l’interesse del giurista ma, proprio per risolvere i problemi sollevati dal multiculturalismo religioso e dalle condotte più varie che ne derivano, estendersi verso l’esame e la utilizzazione di fenomeni normativi non tradizionali (ad es. la cd. *soft law*)¹⁸, a base convenzionale, cioè ad adesione volontaria¹⁹. Soluzione, quest’ultima, che mi pare fortemente stimolata proprio dall’iniziativa della *World interfaith harmony week*²⁰, che spinge al confronto e quindi all’accordo ed alla gestione negoziata (preventiva o risolutrice) di qualsiasi controversia a base religiosa ovvero, quindi, ad utilizzare anche gli strumenti del diritto positivo²¹.

3.- La ricerca di una vera eguaglianza giuridica tra le fedi religiose.

Conoscersi e dialogare nella ricerca della sintesi, cioè degli elementi minimi di condivisione in base ai quali attualizzare il diritto di libertà religiosa nelle società contemporanee, questa può essere la sfida da raccogliere, per le scienze giuridiche, dall’iniziativa delle Nazioni Unite in commento. D’altra parte, la dottrina più attenta ha evidenziato che in “materia religiosa” si propone continuamente all’attenzione dell’interprete la tensione tra “diritto ed etica, fra legge e coscienza. In modo particolare fra il dovere, che molti avvertono, di obbedire alla propria coscienza- talvolta orientata al rispetto di norme confessionali- e l’obbligo di obbedienza alle norme poste dal legislatore”²². Una efficace risposta a tali tensioni deve avvenire nell’ambito delle scienze giuridiche, è lì che deve trovare la giusta attenzione l’osservanza religiosa nel pieno ed ovvio rispetto del pluralismo a base dei sistemi giuridici moderni e della doverosa laicità delle istituzioni democratiche²³.

Il diritto deve quindi, in tale settore, avere la capacità di costruire una griglia giuridica positiva che dimensioni il tutto al suo interno, in modo da offrire strumenti che siano effettivamente laici ovvero utilizzabili come modelli risolutivi delle più differenti istanze di giustizia. La pace sociale del nuovo millennio deve passare da qui, sul presupposto condiviso (e da cui si parte nel *saggio* in commento) che la nostra società non è più formata da una “maggioranza” e da “varie minoranze”, ma è costituita

¹⁶ C. CARDIA, *Libertà religiosa e multiculturalismo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Riv. Telematica (www.statoechiase.it), Maggio, 2008; M.C. FOLLIERO, *Libertà religiosa e società multiculturali: la risposta italiana*, *ibidem*, Giugno, 2008.

¹⁷ Come, invece, è per l’ordinamento della Chiesa cattolica.

¹⁸ S. FERLITO, *Le religioni, il giurista e l’antropologo*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005, p. 12.

¹⁹ A. FUCCILLO, *La multireligiosità tra possibile “normazione” ed ipotetica “autonormazione”*, in AA.VV., *Multireligiosità e reazione giuridica*, a cura di A. FUCCILLO, Giappichelli, Torino, 2008, p. 268.

²⁰ Sui processi di globalizzazione e dinamiche religiose, cfr. P. LILLO, *Globalizzazione del diritto e fenomeno religioso*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 165 ss.

²¹ Sulla cd. “soluzione negoziata” mi si consenta un rinvio a A. FUCCILLO, *L’attuazione privatistica della libertà religiosa*, Jovene, Napoli, 2005, p. 103 ss. ed inoltre A. FUCCILLO, *La multireligiosità tra possibile “normazione” ed ipotetica “autonormazione”*, cit., p. 270 ss.

²² P. CONSORTI, *Diritto e religione*, Laterza, Bari-Roma, 2010, p.6.

²³ A volta si registrano “abusi” del termine “laicità” e si tende ad ignorare che il dibattito sui suoi esatti contenuti giuridici ha già prodotto notevoli risultati, ai quali proprio intendo riferirmi. All’uopo cfr. AA.VV., *Il principio di laicità nello Stato democratico*, a cura di M. TEDESCHI, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1996. La laicità appare “comunque moderna e progressista, sicchè nessuno rinuncia ad autoqualificarsi laico e a mostrare apprezzamento per ogni dimensione ed esperienza della vita umana che possa denotarsi come tale” come nota G. DALLA TORRE, *Presentazione*, al volume a cura di ID., *Lessico della laicità*, Studium, Roma, 2007, p. 7.

da una pluralità di gruppi culturali²⁴, e tali sono le nuove sfide delle scienze giuridiche²⁵. Il diritto, quindi, può contribuire in modo decisivo a risolvere la contrapposizione esistente e dilagante tra una “laicità amica” ed una “nemica” della religione²⁶. La presenza di regole chiare, fondate su valori di base condivisi, aiuta la convivenza tra le religioni nella società e con i valori di una sana e moderna laicità, con gli stati, quindi non più quest’ultimi nemici ed ostili verso il fenomeno religioso o a qualche confessione, né le religioni nemiche tra loro, si anela, quindi, al raggiungimento di una vera laicità dell’eguaglianza²⁷.

Riassumere il significato della “libertà religiosa” come “libertà” importante per le persone significa anche iniziare una efficace opera di redistribuzione di tale diritto, spesso diffuso in modo diseguale sia in senso territoriale che di comunità coinvolte (le recenti vicende delle persecuzioni religiose verso i cristiani sembrano dimostrarlo)²⁸. L’importanza riconosciuta in senso formale al fattore religioso dalla Risoluzione in oggetto sembra aprire nuovi spazi d’azione a tale operazione di redistribuzione (anche, quindi, territoriale) della libertà di religione e stimola il diritto positivo a trovare gli giusti strumenti di tutela effettiva; in tale proiezione si colloca anche la recentissima Risoluzione 20.1.2011 del Parlamento europeo. Il riconoscimento (divenuto, sia chiaro, formale e normativo) dei valori religiosi nella comunità politica internazionale è un dato di fatto, e proviene da una eredità sociale “senza beneficio d’inventario” dalla quale non si può prescindere²⁹, ma sulla quale deve nascere una nuova laicità internazionale ossequiosa della libertà religiosa dei singoli e dei gruppi. Per questi ultimi, ad esempio, non essendo prerogativa del diritto statale indicare l’aspetto collettivo del fenomeno religioso e l’uso corretto delle denominazioni confessionali, è necessaria un’operazione di insieme che dimensioni il fenomeno religioso aggregato nell’alveo del diritto interno, avendo riguardo alla realtà globale³⁰. Anche in ambito comunitario vi è una indubbia connessione teorica tra il fenomeno religioso e gli obiettivi dell’Unione, al punto che traspare tra i principi fondanti dell’Unione ma si colloca in senso “bidirezionale” ossia nel senso che “rispetto ad un dato principio/valore/obiettivo da una parte è l’Unione ad incidere sul fenomeno religioso, ma dall’altra, contestualmente, è il fattore religioso ad influenzare politiche e diritto dell’Unione”³¹, in ciò già si riconosce rilievo nella formazione del diritto comunitario al *lobbying* religioso³².

Cogliere le suggestioni della politica, le istanze delle confessioni, i risultati degli studi di antropologia e sociologia, ma soprattutto i bisogni delle persone, questa è la vera sfida che deve accettare il giurista attento al fenomeno religioso. La nuova frontiera della disciplina giuridica di esso è trovare gli strumenti che sappiano correttamente dimensionare la religione non nelle sole coscienze di chi crede, ma attualizzarla in una vera eguaglianza giuridica che possa rappresentare una laicità effettiva e non solo conclamata ed una laicità effettiva è tale se è laico il diritto che ogni giorno regola la vita delle persone e come tale è applicato dagli operatori. Così operando a livello statale si renderà

²⁴ Nota M. RICCA, *Diritto e religione. Per una pistemica giuridica*, CEDAM, Padova, 2002, p.210, che “Il fattore religioso tende ad assumere saliente rilievo sociale ed a porre questioni di difficile soluzione giuridica soprattutto se riguardato come fattore storico e antropologico nella prospettiva del cd. multiculturalismo.”

²⁵ C. FARALLI, *La filosofia del diritto contemporanea*, Laterza, Bari-Roma, 2004, p.91.

²⁶ C. CARDIA, *Laicità, diritti umani, cultura relativista in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Riv. Telematica (www.statoechiese.it), Novembre, 2009. Su tale tematica si veda anche S. PRISCO, *Laicità. Un percorso di riflessione*, II ed., Giappichelli, Torino, 2009 e P. STEFANI, *La laicità nell’esperienza giuridica dello Stato*, Cacucci, Bari, 2007.

²⁷ N. COLAIANNI, *La laicità al tempo della globalizzazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Riv. Telematica (www.statoechiese.it), Giugno, 2009.

²⁸ E’ una delle criticità individuate da M.C. NUSSBAUM, *Libertà di coscienza e religione*, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 9 ss.

²⁹ N. COLAIANNI, *Uguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 65.

³⁰ G. ANELLO, *Organizzazione confessionale, culture e Costituzione. Interpretazione dell’art. 8 cpv. Cost.*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007, p 75 ss.

³¹ M. VENTURA, *La laicità dell’Unione europea. Diritti, mercato, religione*, Giappichelli, Torino, 2001, p. 122.

³² Cfr., ampiamente, G. MACRI, *Europa, lobbying e fenomeno religioso nella nuova Europa politica*, Giappichelli, Torino, 2004.

maggiormente funzionale ed efficace anche la tutela internazionale della libertà religiosa per tutti i credenti e non³³, che fondandosi “ sui principi di eguaglianza e solidarismo, cioè su un forte umanesimo, capace di soddisfare culture religiose e laiche ad un tempo”, rappresenti la prova che la forza del potere pubblico non è più considerata in dialettica con le libertà dei privati³⁴ che potranno (e sapranno) autodimensionarsi e relazionarsi senza l'intervento protettivo o repressivo degli stati, e questi ultimi non saranno più costretti a schierarsi quali difensori di un culto magari, addirittura, a discapito di altri³⁵.

Si realizzerà, quindi, la vera laicità giuridica, quella della convivenza in pace ed armonia, perché garantita da regole certe e sicure, e non fondata sulla sola emozione di un dato momento storico.

³³ Sui profili della tutela internazionale della libertà religiosa, *ex plurimis* cfr. AA.VV., *La tutela della libertà di religione*, a cura di S. FERRARI e T. SCOVAZZI, CEDAM Padova, 1988; cfr. anche G. CAROBENE, *Sulla protezione internazionale della libertà religiosa*, in *Dir. Eccl.* 1998, p. 363 ss.; F. MARGIOTTA BROGLIO, *Libertà religiosa e diritti dell'uomo*, in *Quad.dir.pol.eccl.*, 1984, p.162 ss.

³⁴ V. TOZZI, *La trasformazione dello Stato nazionale, l'integrazione europea, l'immigrazione ed il fenomeno religioso*, in AA.VV., *La libertà religiosa in Italia, in Europa e negli ordinamenti sovranazionali*, a cura di G. MACRI', Salerno, 2003, p. 16.

³⁵ Importanti, in tema, i contenuti del volume AA.VV., *Oltre i confini. Religione e società nell'Europa contemporanea*, Cacucci, Bari, 2010, ivi specc. I contributi contenuti nella sezione *I temi giuridici*, di C. CARDIA, *Multiculturalismo e libertà religiosa*, (p. 137), Rob. SANTORO, *La politica dei concordati e il dialogo tra chiesa e società*, (p.155), P. STEFANI', *Sovranità e costituzione nelle relazioni tra politica e religione*, (p.177); S. DAMBRUOSO, *Intelligence ed evidenze : il governo del fenomeno religioso islamico tra garanzie di libertà ed esigenze di sicurezza*, (p.193); inoltre il saggio di G. DAMMACCO, *La politica delle religioni: la libertà religiosa tra persona e stato (ibidem)*, p.231.